



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
CETRARO**

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/)

**“PROCESSIONE IN MARE IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA NEL TRATTO
DI MARE TRA SAN LUCIDO (CS) E CAMPORA SAN GIOVANNI (CS)”**

Località: Tratto di mare tra San Lucido (CS) e Campora San Giovanni (CS)

Organizzatore: Don Francesco SPROVIERI della parrocchia San Pietro Apostolo – Campora San Giovanni (CS)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro,

- VISTA** la richiesta presentata dal parroco Don Francesco SPROVIERI, pervenuta dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia con nota nr.24804 del 20.08.2026 ed assunta a protocollo d'Ufficio in pari data al nr. 6537, con la quale si richiede l'emissione dell'Ordinanza per lo svolgimento di una processione a mare in onore di San Francesco di Paola, lungo il litorale compreso tra i Comuni di San Lucido e Amantea – Campora San Giovanni (CS), dalle ore 16.00 alle ore 19.00 del 23.08.2026;
- VISTA** la nota prot. n. RSSE/MITPA/DF017/4705 in data 20.08.2026 del RINA di Messina, con la quale l'Ente Tecnico esprime “Parere tecnico Favorevole” al trasporto del simulacro e impartisce alcune prescrizioni al Comandante del Motopesca VITTORIO I 9VM297;
- VISTO** il Nulla Osta permanente n°58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30.12.2014 del Comando Marittimo SUD di Taranto, rilasciato ai soli fini marittimi per gli eventi minori che interessano le zone di mare entro 2 (due) miglia dalla costa;
- VISTE** le norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare – COLREG '72 rese esecutive in Italia con la legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 14/2025 del 09/06/2025 relativa alla disciplina della sicurezza della balneazione e le attività connesse che si svolgono nel Circondario Marittimo di Cetraro;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare l'ordinato svolgimento dell'intera manifestazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

Che il giorno **23.08.2026**, dalle ore 16.00 circa alle ore 19.00 circa, avrà luogo una processione religiosa a mare con il trasporto della Statua del Santo sulla motobarca **VITTORIO I 9VM297**, nelle lungo il litorale ricompreso tra il Comune di San Lucido ed Amantea – Campora San Giovanni, come da stralcio planimetrico allegato.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

Interdizione delle zone interessate dalla processione

Il giorno **23 Agosto 2026** dalle **ore 16.00 circa e fino al termine della processione a mare**, lungo il percorso di cui sopra, durante il passaggio delle unità partecipanti alla processione è **vietato**:

- Navigare ad una distanza inferiore a mt. 200 dalle unità partecipanti alla processione;
- Ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- Praticare la balneazione;
- Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- Ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Art. 3

Obblighi particolari per l'unità su cui viene imbarcato il simulacro

E' fatto obbligo al Comandante dell'unità utilizzata per il trasporto del simulacro di porre particolare attenzione a navigare ad una velocità moderata ed entro 300 mt dalla costa e, comunque, oltre la zona di mare riservata alla balneazione mettendo in atto tutte le precauzioni di perizia marinaresca che si rendano necessarie durante la processione.

Inoltre **il Comandante dell'unità deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dall'Ente tecnico in occasione della visita occasionale di cui alla nota prot. n RSSE/MITPA/DF017/4705 in data 20.08.2026 del RINA eseguita appositamente per la processione di cui trattasi.**

Art. 4

Condotta delle unità navali non interessate dalla processione

Le unità in navigazione dovranno procedere ad una distanza non inferiore a 200 mt. dalle unità partecipanti alla processione, con velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla rotta del convoglio e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e di non ostacolare l'ordinato svolgimento del corteo di unità.

Art. 5

Prescrizioni per le unità navali in processione

La manifestazione in parola dovrà svolgersi, solo ed esclusivamente, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli.

La cura ed il corretto svolgimento della manifestazione in parola sono a carico del promotore dell'evento e dei Comandanti dei motopesca che interverranno.

Tutte le unità che intendono partecipare alla manifestazione dovranno accodarsi all'unità di testa seguendo rotte parallele, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 30 (trenta) metri dalle altre

imbarcazioni, compiendo un percorso uniforme senza allontanarsi oltre mezzo miglio dalla costa e rispettando, tuttavia, il divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione ed avendo cura di effettuare accostate ampie tali da non compromettere la stabilità dell'unità.

La velocità del convoglio dovrà essere tale da salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e comunque non superare i 5 (cinque) nodi, salvo specifiche esigenze legate alla manovrabilità delle unità partecipanti.

In occasione della processione a mare, le unità da pesca che intendono partecipare alla manifestazione dovranno attenersi a quanto previsto dai relativi certificati di stabilità e dal Regolamento per la sicurezza della vita umana in mare.

Prima di uscire in mare, i motopescherecci interessati dovranno sbarcare gli attrezzi da pesca.

I Comandanti delle unità partecipanti alla manifestazione dovranno imbarcare, prima dell'uscita in mare, le dotazioni di sicurezza sufficienti per il numero di persone a bordo.

Le unità partecipanti dovranno dotarsi di idonea copertura assicurativa per l'uscita in mare del giorno 23.08.2026, in caso di incidenti o danni a persone e/o cose.

Non è ammesso partecipare alla manifestazione con natanti da spiaggia quali pattini, iole, sandolini, mosconi, moto d'acqua e tavole a vela.

Tutte le unità che parteciperanno alla manifestazione dovranno prontamente uniformarsi agli ordini impartiti dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e dal personale delle Forze di Polizia.

Tutte le unità navali partecipanti alla processione a mare provviste di apparato radio, per qualsiasi evenienza, dovranno mantenersi in costante contatto radio sul VHF canale 16.

Art. 6

Disposizioni finali e sanzioni

L'Autorità Marittima è da ritenersi sempre e comunque manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività in parola.

Fatto salvo l'obbligo di eseguire immediatamente gli ordini impartiti, nel corso di manifestazione, da personale dell'Autorità Marittima o da Forze di Polizia per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P., i contravventori alla presente Ordinanza, inoltre:

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 (violazioni commesse con unità da diporto) del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto";
- b) negli altri casi, incorrono negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici) ed 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione nonché, autonomamente o in eventuale concorso, nella fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione), salvo che non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [Ordinanze - Guardia Costiera](#)

Cetraro, lì *data del protocollo informatico*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Manuela NAPOLI

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n°82/2005

